

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 10 febbraio 2016

D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4786

Prime indicazioni ad Ersaf e al direttore del parco per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio nel territorio lombardo in applicazione dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39, nelle more dell'approvazione degli indirizzi ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3, lett. c) della l.r. 34/78, prime determinazioni sulle forme di consultazione territoriale ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 39/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che: «Per il Parco Nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge»;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale mediante intese tra lo stato e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio;
- l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che: «In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

Visti, altresì:

- la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Considerato che la l.r. 39/2015 summenzionata dispone tra l'altro che:

- le funzioni di gestione operativa e di tutela del parco sono affidate all'ERSAF, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale (art.2 c.3);
- le medesime funzioni sono esercitate da un direttore, individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale (art.3 c.1);
- nelle more dell'individuazione del direttore del parco le sue funzioni sono svolte dal direttore di Ersaf (art.3 c.7);
- la consulta del parco e il comitato dei comuni sono costituiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, con deliberazione della Giunta regionale, che ne definisce le modalità di funzionamento, le composizioni e i termini per l'individuazione dei loro componenti; alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta regionale e il direttore del parco (art. 4, c. 3);
- la Giunta regionale determina le modalità per gli adempimenti, anche di carattere organizzativo di cui all'articolo 5 dell'intesa, conseguenti alla soppressione del consorzio del parco (art.9 c.1);
- nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, dell'intesa, alle spese per la gestione del parco si fa fronte con le risorse finanziarie in disponi-

bilità del bilancio del consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio(art. 10, c. 2);

Vista l'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare:

- l'art. 4 che prevede che gli oneri relativi alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, sono assunti in capo alle province autonome, attraverso specifico accordo tra le province autonome, la Regione Lombardia e le amministrazioni statali competenti, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia;
- l'art. 5 in base al quale per l'esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell'ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e le province autonome e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati;
- l'art. 6 che prevede che le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del parco, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia ed inclusa la sede centrale in Bormio, sono trasferiti alla Regione stessa mediante apposito accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con esclusione dei beni assegnati in dotazione al corpo forestale dello stato;
- l'art. 8 per il quale il consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio è soppresso dalla data di efficacia dell'intesa, efficacia che, in base all'art. 9, decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, degli atti normativi previsti per il recepimento dell'intesa stessa;
- l'art. 7 del regolamento di funzionamento del comitato di coordinamento ed indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio, parte integrante dell'intesa, nella parte in cui prevede che «...il funzionario che ha esercitato le funzioni di direttore del parco ... continua a svolgere la funzione di coordinamento amministrativo, agevolando in tal modo il passaggio delle attività e il subentro delle amministrazioni...»;

Dato atto che la soppressione del consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, la legge regionale n. 39/2015 e la stessa Intesa, sono legate, quanto all'efficacia, al momento in cui entrerà in vigore il decreto legislativo che recepisce le norme di attuazione dello statuto per il Trentino Alto - Adige previste dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dall'articolo 9 dell'intesa del 11 febbraio 2015;

Dato atto che, in coerenza con la nota della direzione generale parchi del MATTM prot. MATTM 0023392 / PNM del 25 novembre 2015, con l'attuazione completa della predetta intesa diverrà effettiva la soppressione del consorzio di gestione del parco, e l'avvio della fase di liquidazione, gestita dal dott. Wolfgang Platzer con l'ausilio delle risorse finanziarie in disponibilità effettiva del bilancio di previsione 2015 del consorzio stesso;

Dato atto che, alla data di soppressione del consorzio di gestione del parco le funzioni di gestione operativa e di tutela del parco saranno affidate ad Ersaf, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, e sono esercitate dal direttore del parco;

Preso atto della d.g.r. n. X/4723 del 22 gennaio 2016, con la quale è stato indicato il dott. Alessandro Meinardi quale direttore del Parco dello Stelvio, e la deliberazione n. 191 del 28 gennaio 2016 del consiglio di amministrazione di Ersaf con la quale allo stesso è stato formalmente conferito l'incarico di direttore del Parco dello Stelvio;

Considerato che per la copertura delle spese di funzionamento del parco è prevista la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, dell'intesa tra Regione Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'econo-

mia e finanze e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Richiamata la d.g.r. X/4675 del 23 dicembre 2015 «Prime determinazioni in attuazione della legge del consiglio regionale n. 99 «Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» approvata nella seduta del 10 dicembre 2015»;

Valutato che con la d.g.r. 4675/2015 si è dato atto che gli oneri previsti dallo schema di accordo ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa per lo svolgimento delle attività di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, con riferimento al territorio lombardo e delle attività legate al comitato di coordinamento ed indirizzo, valutati complessivamente in euro 3.500.000,00, sono interamente a carico delle province autonome di Trento e Bolzano per un importo di € 1.750.000,00 ciascuna, e che gli stessi verranno trasferiti direttamente ad Ersaf;

Ritenuto, in attesa della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6 dell'Intesa sottoscritta l'11 febbraio 2015, che trasferisce alla Regione le risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco, di autorizzare, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia, inclusa la sede centrale in Bormio, il Direttore Del Parco ad utilizzare le stesse previa condivisione con il Consorzio Di Gestione Del Parco nelle more della relativa soppressione, mantenendo la loro destinazione a tale esercizio;

Considerato che ai sensi della citata d.g.r. X/4675 del 23 dicembre 2015 è stata rinviata ad un successivo provvedimento l'approvazione degli indirizzi ad Ersaf ed al direttore del parco per la gestione dello stesso, in attuazione della legge regionale n. 39/2015;

Ritenuto di approvare, nelle more della definizione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 39/2015, le prime indicazioni ad Ersaf e al direttore del parco per la gestione nel territorio lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio in applicazione dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 39/2015, come in allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le succitate indicazioni ad Ersaf e al direttore del parco sono deliberate nelle more degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c, della l.r. 34/78 che troveranno collocazione nella procedura di aggiornamento del PRS;

Ritenuto di definire prime determinazioni per la costituzione, nel territorio lombardo, della consulta del parco e del comitato dei comuni di cui all'articolo 4, c. 3 della l.r. 39/2015, approvando le modalità di funzionamento, la disciplina delle composizioni e dei termini per l'individuazione dei loro componenti o delegati, come in allegati 2 e 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di rinviare a successiva deliberazione da adottare nei termini di cui agli allegati 2 e 3:

- la costituzione della consulta del parco mediante la puntuale individuazione delle associazioni e degli enti tenuti ad esprimere i soggetti ai fini della composizione della CONSULTA medesima;
- la costituzione del comitato dei comuni mediante l'individuazione dei comuni delle province di Sondrio e di Brescia i cui sindaci o delegati compongono il comitato stesso;

Ritenuto di nominare come rappresentante regionale che partecipa alle sedute della consulta del parco il sottosegretario alla montagna o suo delegato, e per quelle del comitato dei comuni di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 39/2015, il dirigente pro tempore della Struttura competente in materia di interventi a favore della montagna o suo delegato;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il Sottosegretario della Giunta cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Verificata da parte del dirigente regionale competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità dal d.lgs. 33/2013;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia:

1. di autorizzare, anche per la sede centrale in Bormio e in attesa della sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6 dell'Intesa sottoscritta l'11 febbraio 2015, il direttore del parco ad utilizzare, in via transitoria e previa condivisione con il consorzio di gestione del Parco dello Stelvio nelle more della sua soppressione, le risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del parco, mantenendo la destinazione a tale esercizio;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 39/2015 e nelle more della definizione degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 3, della stessa l.r. 39/2015, le prime indicazioni ad Ersaf e al direttore del parco per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio nel territorio lombardo, come in allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che le indicazioni di cui al punto 2, sono deliberate nelle more degli indirizzi della Giunta regionale di cui all'articolo 9 bis, comma 3, lettera c, della l.r. 34/78 che troveranno collocazione nella procedura di aggiornamento del PRS;

4. di definire prime determinazioni per la costituzione, nel territorio lombardo, della consulta del parco e del comitato dei comuni di cui all'articolo 4, c. 3 della l.r. 39/2015, approvando le modalità di funzionamento, la disciplina delle composizioni e dei termini per l'individuazione dei loro componenti o delegati, come in allegati 2 e 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di rinviare a successiva deliberazione da adottare nei termini di cui agli allegati 2 e 3:

- a) la costituzione della consulta del parco mediante la puntuale individuazione delle associazioni e degli enti tenuti ad esprimere i soggetti ai fini della composizione della consulta medesima;
- b) la costituzione del comitato dei comuni mediante l'individuazione dei comuni delle province di Sondrio e di Brescia i cui sindaci o delegati compongono il comitato medesimo;

6. di nominare come rappresentante regionale che partecipa alle sedute della consulta del parco il sottosegretario alla montagna o suo delegato, e per quelle del comitato dei comuni di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 39/2015, il dirigente pro tempore della struttura competente in materia di interventi a favore della montagna o suo delegato;

7. di demandare al dirigente regionale competente l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera;

8. di far decorrere l'efficacia del presente provvedimento a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce le norme di attuazione dello statuto per il Trentino Alto - Adige previste dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come previsto dall'articolo 9 dell'intesa del 11 febbraio 2015 e ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 39/2015;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, nonché sul sito www.reti.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**PRIME INDICAZIONI AD ERSAF E AL DIRETTORE DEL PARCO PER LA GESTIONE
DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO NEL TERRITORIO LOMBARDO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9,
COMMA 1, DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2015, N. 39, NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 BIS, COMMA 3, LETT. C) DELLA L.R. 34/78.**

1. AMBITO ISTITUZIONALE

1. A seguito della soppressione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, lo Statuto ed il regolamento organizzativo di ERSAF vanno modificati, entro 60 giorni, come di seguito indicato:
 - aggiungere alle funzioni di ERSAF la gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, dell'omonima zona di protezione speciale (ZPS), dei siti di importanza comunitaria (SIC) e della riserva naturale Tresero Dosso del Vallon;
 - introdurre la figura del Direttore del Parco con le relative funzioni previste all'art. 2 comma 3 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 39;
 - indicare tra le funzioni del Direttore del Parco quelle relative alla gestione degli adempimenti propri del parco come descritti nella L.R. n. 39/2015. In generale il Direttore:
 - a) assicura, per quanto necessario, l'assistenza alla partecipazione regionale ai lavori del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'articolo 2 dell'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015;
 - b) partecipa alle sedute della Consulta del parco e del Comitato dei Comuni, assicurandone l'assistenza organizzativa, secondo le modalità definite dalla Deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4 comma 3 della legge;
 - c) comunica alla Giunta Regionale ed al Consiglio di Amministrazione di ERSAF ogni variazione intervenuta nell'assetto di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
 - d) gestisce, in accordo con la Direzione Generale competente e relativamente alle funzioni affidate, le sinergie e le collaborazioni a livello nazionale, transfrontaliero e comunitario (Europarc; Federparc; Alparc; Convenzione delle Alpi; Federparchi);
 - e) predispone la proposta di Piano del Parco;
 - f) predispone la proposta di Regolamento del Parco;
 - g) attua il programma e il piano di investimenti di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 39/2015;
 - h) assicura la conservazione e gestione dell'archivio storico del Parco;
 - i) avvia un percorso per individuare e razionalizzare, in raccordo con la Direzione Generale competente, le autorizzazioni soggette a rilascio per le attività nel Parco al fine di garantire un miglior coordinamento con la normativa nazionale e regionale e favorire l'integrazione con i sistemi informativi regionali.
2. In recepimento della L.R. n. 39/2015, art. 3, comma 3, e art. 9, comma 5, lo statuto dell'ERSAF dovrà essere adeguato per gli aspetti inerenti alla delega della rappresentanza legale al direttore del Parco, secondo i seguenti indirizzi:
 - funzione/attività di rappresentanza verso le realtà pubbliche e private connesse al Parco e alle relative attività (Giunta Regionale, Provincia di Sondrio, Comuni del parco; imprenditori, aziende e loro rappresentanze; associazioni ed enti; ecc. ecc.);
 - funzione di applicazione dei piani e atti connessi previsti da parte della Giunta Regionale e/o dal programma di attività di ERSAF;
 - sottoscrizione di atti amministrativi e di diritto civile che impegnano l'ente verso l'esterno in relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;
 - ogni altro atto inerente all'esercizio delle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco.
 - l'identificazione all'interno della struttura del bilancio di ERSAF di una sezione dedicata alle risorse assegnate per la gestione del Parco.

2. PERSONALE DI RUOLO E ALTRO PERSONALE

1. A seguito della soppressione del Consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, in riferimento al personale dipendente del predetto Consorzio è necessario che, entro 60 giorni:
 - ERSAF inquadri in ruolo i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con applicazione del contratto collettivo di lavoro AA.LL. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso il Consorzio e quello di ERSAF è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - ERSAF subentri nei contratti relativi alle restanti tipologie di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
 - ERSAF subentri nei diversi contratti a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza;
 - ai sensi dell'articolo 1 comma 471 L. 208/2015, ERSAF attivi procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo nei bandi anche il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente a tempo determinato al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, anche in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
2. Al fine di permettere i procedimenti di cui ai punti precedenti e mantenere le condizioni per l'immediata operatività del personale predetto nonché l'equiparazione con il personale già dipendente, ERSAF è autorizzato a:
 - adeguare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della l.r. 39/2015 la dotazione organica delle unità concordate con le Province autonome di Trento e Bolzano in riferimento alle unità previste dall'ultimo DPCM di approvazione della dotazione organica del Consorzio di gestione del Parco dello Stelvio (DPCM 23 gennaio 2013 "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135");

- adeguare conseguentemente il fondo per il trattamento accessorio per il personale con contratto collettivo di lavoro AA.LL. ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. l) del CCNL 1.4.1999.

3. INDIRIZZI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di garantire la piena operatività di ERSAF nello svolgimento delle funzioni assegnategli con la L.R. 39/2015 ed il mantenimento degli standard di efficienza pregressi, si stabilisce che:
 - in riferimento agli obblighi di riduzione di spesa di cui alla L. 122/2010, i limiti finanziari, in relazione alle funzioni trasferite, sono quelli desumibili dai bilanci di previsione 2009 del Consorzio di gestione del Parco dello Stelvio e/o dalla corretta ricostruzione degli stessi. Stante l'obiettivo di risparmio complessivo, ERSAF considera quali nuovi limiti quelli derivanti dall'utilizzo dei dati di bilancio storici di ERSAF, sommati a quelli del Consorzio di gestione predetto. Stante l'obiettivo generale di risparmio, inoltre, le singole voci sono compensabili l'una con l'altra;
 - il Direttore del Parco predispone una comunicazione trimestrale sullo sviluppo delle attività svolte in avanzamento dei programmi previsti da trasmettere al componente del Comitato di Indirizzo nominato dalla Giunta, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di ERSAF e alla Direzione Generale competente in materia di aree protette;
 - il Direttore del Parco per lo svolgimento delle proprie competenze amministrative e gestionali utilizza le modalità e gli strumenti tecnici previsti dai regolamenti di ERSAF e parimenti è soggetto ai diversi sistemi di controllo vigenti in ERSAF.

4. UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

1. In attesa della formalizzazione dell'accordo previsto dall'art. 6 dell'Intesa, in relazione al patrimonio mobile ed immobile del Consorzio di gestione del Parco dello Stelvio, ERSAF è autorizzato alla gestione ed utilizzo dei predetti beni a fini istituzionali;
2. Al fine di garantire l'omogeneità della strumentazione di lavoro e delle modalità di sicurezza è prevista la connessione della sede del parco in Bormio con la rete regionale e l'implementazione in loco di sistemi di gestione rilevazione di accesso dei dipendenti.

5. PIANO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INVESTIMENTI

1. Al fine di garantire la continuità nell'azione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio e valorizzarne la presenza nel territorio si forniscono i seguenti indirizzi per lo sviluppo di azioni e iniziative:
 - mantenere e ove possibile implementare le attività finalizzate alla ricerca scientifica per una migliore conservazione delle risorse naturali del Parco con riferimento in particolare a macro e microfauna, vegetazione e habitat, integrandole con quelle delle altre porzioni e del parco e ove possibile con le aree protette limitrofe, anche attraverso una maggior partecipazione ai bandi comunitari e realizzazione di azioni ed attività comuni;
 - proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, paesaggistica, ecologica e genetica;
 - predisporre il piano di manutenzione e valorizzazione del Parco - anno 2016;
 - dare attuazione alle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e la trasformazione da Siti di Interesse Comunitario in Zone di Conservazione Speciale;
 - conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione paesaggistica e territoriale per uno sviluppo equilibrato del territorio, garantendo e sostenendo l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili;
 - redigere le proposte di Piano e di Regolamento del Parco partendo dai documenti di Piano adottati dal Consorzio e verificandone, in armonia con le amministrazioni interessate, l'adeguatezza rispetto alle disposizioni di legge, alle linee di indirizzo del Comitato di coordinamento e in generale rispetto ad una moderna salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del Parco;
 - promuovere, con gli opportuni strumenti e forme di comunicazione, la conoscenza dell'identità naturalistico-ambientale del parco e la sua valorizzazione per la fruizione turistica;
 - sviluppare un sistema di misurazione del valore aggiunto prodotto, anche comprendendo i servizi ecosistemici prodotti dalla presenza del Parco, in accordo con il sistema dei portatori di interesse dei comuni del Parco;
 - incrementare la fruizione del Parco garantendo la manutenzione della sentieristica, sviluppando una cartellonistica comune con le province autonome ma anche qualificando gli itinerari naturalistici, i percorsi cicloturistici e gli anelli escursionistici in alta quota;
 - identificare, in accordo con le Amministrazioni interessate e i portatori d'interesse proposte per la valorizzazione turistico-ambientale compatibile con le finalità prioritarie di tutela del Parco stesso;
 - promuovere l'attenzione alla natura e la coscienza ambientale sviluppando ulteriormente l'attività di educazione ambientale all'interno del Parco.

PRIME DETERMINAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, DEI TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESIGNATI E DEI RAPPRESENTANTI, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3, DELLA L.R. 39/2015.

1 - Prime determinazioni per la costituzione della Consulta del Parco. Attività della Consulta

Il presente atto definisce prime determinazioni per la costituzione della Consulta del Parco nazionale dello Stelvio di cui all'articolo 4 della l.r. 39/2015 e ne disciplina la composizione, i termini per l'individuazione dei soggetti designati e le relative modalità di funzionamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della stessa Legge.

La Consulta si esprime in ordine alle politiche di conservazione e alle strategie di sviluppo del Parco, mantenendo stretti contatti con le associazioni operanti sul territorio nonché con altre istanze sociali dell'ambito economico operanti nel territorio e con gli enti locali territorialmente interessati.

La Consulta opera senza oneri a carico del bilancio regionale e di quello di Ersaf.

2 - Determinazioni per la composizione

Compongono la Consulta le associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale e i soggetti rappresentativi del sistema produttivo e di promozione turistica locale, nonché gli enti locali territorialmente interessati come di seguito dettagliato:

- associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale (4 componenti);
- associazioni del sistema produttivo (2 componenti);
- associazioni piscatorie e venatorie (1 componente);
- associazioni di promozione del territorio e fornitori di servizi turistici (1 componente);
- enti locali (2 componenti).

Le associazioni ambientaliste devono essere riconosciute a livello regionale o nazionale ed essere operative da almeno tre anni.

Le associazioni, ad esclusione delle ambientaliste, e i fornitori di servizi turistici devono avere sede nei territori provinciali ove insiste il Parco.

La carica di componente della Consulta è gratuita.

La puntuale individuazione delle associazioni e degli enti tenuti ad esprimere i soggetti designati e i rappresentanti, ai fini della costituzione della Consulta del Parco, è rimessa a successiva deliberazione della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto.

3 - Termini per l'individuazione dei componenti

Entro sessanta giorni dall'efficacia della deliberazione di costituzione della Consulta del Parco, il direttore del Parco chiede alle associazioni e agli enti individuati ai sensi del precedente punto, i nominativi dei soggetti designati e dei rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 39/2015, nel numero previsto dal medesimo punto.

Le associazioni e agli enti esprimono i nominativi dei soggetti designati e dei rappresentanti entro trenta giorni dalla richiesta del direttore.

In occasione della seduta di insediamento della Consulta, il direttore dà atto dell'avvenuta definizione della composizione.

La Consulta si rinnova all'avvio di ogni legislatura regionale.

In caso di morte, revoca, dimissioni, decadenza o di impedimento permanente di un componente, l'associazione o l'ente di riferimento indica entro trenta giorni il sostituto.

All'avvio di ogni legislatura regionale le associazioni e gli enti individuati dalla Giunta regionale segnalano al direttore del Parco, entro trenta giorni, se intendono confermare i nominativi precedentemente espressi. In caso di mancata conferma, entro il medesimo termine esprimono i nominativi dei nuovi componenti.

In caso di impossibilità di funzionamento della Consulta per cessazione della maggioranza dei componenti, la composizione della Consulta è rinnovata con le stesse modalità stabilite per l'avvio della legislatura regionale.

4 - Funzionamento della Consulta

La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte all'anno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il direttore, per la prima seduta, il presidente per quelle successive, trasmette avviso di convocazione ai componenti.

La Consulta in prima seduta è presieduta dal direttore del Parco o suo delegato.

Nella prima seduta la Consulta nomina il presidente a maggioranza dei componenti.

Il presidente dura in carica un anno.

Partecipa alle riunioni un rappresentante della Giunta regionale.

Il direttore assicura l'assistenza organizzativa delle sedute della Consulta.

Le sedute della Consulta sono valide allorché sia presente la metà più uno dei componenti.

La Consulta si esprime a maggioranza dei presenti.

Le restanti modalità di funzionamento sono regolate con decisione della Consulta.

5 - Partecipazione alla Consulta di ulteriori soggetti

In relazione a specifiche e contingenti esigenze la Consulta ha facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Di tali partecipazioni e consultazioni si dà conto nei verbali delle sedute nelle quali la Consulta si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della l.r. 39/2015.

6- Esiti delle riunioni

I lavori della Consulta e le determinazioni da questa espresse sono documentati dal verbale delle riunioni. La redazione del verbale è a cura del direttore del parco o suo delegato.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della riunione e riporta i motivi principali delle discussioni.

Gli interventi e le dichiarazioni sono indicati nel verbale e, su richiesta degli interessati, vengono riportati integralmente.

In mancanza di osservazioni il verbale della riunione si ritiene approvato senza votazione 15 giorni dopo l'invio.

— • —

PRIME DETERMINAZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DEI COMUNI. DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO E DEI TERMINI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DELEGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. N. 39/2015.

- 1 - Il presente atto definisce prime determinazioni per la costituzione del Comitato dei comuni, il cui funzionamento e i termini per l'individuazione dei delegati dei Sindaci componenti, sono stabiliti dai punti che seguono ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 39/2015.
- 2 - Il Comitato è composto dai sindaci, o loro delegati, di tre comuni della provincia di Sondrio e dai sindaci, o loro delegati, di due comuni della provincia di Brescia, nei cui territori è ricompresa la porzione lombarda del Parco. La delega può essere a tempo indeterminato fino a revoca, da notificare al direttore del Parco. Alle sedute partecipano un rappresentante della Giunta Regionale e il direttore del Parco. Il direttore assicura l'assistenza organizzativa delle sedute del Comitato.
3. Entro quindici giorni dall'efficacia del presente atto, il rappresentante della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 39/2015, previa intesa con i comuni nei cui territori è ricompresa la porzione lombarda del territorio del Parco, indica al direttore del parco i comuni individuati per le province di Sondrio e di Brescia ai fini della composizione del Comitato.
4. Nei successivi quindici giorni i Sindaci dei comuni individuati ai sensi del precedente punto indicano al direttore gli eventuali delegati.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'indicazione di cui al precedente punto, dà atto dell'avvenuta costituzione del Comitato.
6. Il Comitato si rinnova ogni tre anni. Il rinnovo, anche parziale, avviene con le stesse modalità stabilite per la sua costituzione.
7. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco di uno dei comuni componenti, si procede al rinnovo parziale del Comitato.
8. Il Comitato ha competenza a esprimersi ai sensi degli articoli 3, comma 4, articolo 5, comma 3, articolo 6, comma 1 e articolo 8, comma 1 della l.r. 39/2015.
9. Il Comitato è convocato dal direttore del Parco al fine di rendere il parere e l'intesa obbligatori relativamente agli atti previsti dalla l.r. 39/2015. Funge da segretario della seduta un funzionario da lui delegato.
10. Il direttore è tenuto a convocare il Comitato, qualora venga richiesto da tutti i suoi componenti.
11. La convocazione dei componenti avviene con posta elettronica almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede della seduta e devono essere elencati gli argomenti sui quali il Comitato è chiamato a esprimersi.
12. Le sedute possono essere convocate in qualsiasi comune facente parte del Parco.
13. Le sedute del Comitato sono valide allorché sia presente la metà più uno dei componenti. Il comitato si esprime a maggioranza dei presenti.
14. La seduta dovrà essere dichiarata deserta, qualora, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale. Del fatto si darà conto nel verbale.
15. All'inizio della seduta, a cura del segretario, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza. Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il direttore dichiara aperta la seduta. Presiede il componente più anziano tra i presenti.
16. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.
17. Il processo verbale della seduta del Comitato deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti, con la indicazione di quelli che si sono astenuti o sono risultati contrari. Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno. I processi verbali sono firmati dal direttore e vengono letti ed approvati dal Comitato nella seduta stessa o in quella successiva.
18. Le delibere del Comitato devono essere trasmesse ai comuni, alle province e alle comunità montane nei cui territori è ricompresa la porzione lombarda del Parco affinché se ne realizzi la più ampia divulgazione.